

Art.2 - I rientri previsti nella calendarizzazione richiesta, ai fini della esclusione dei giorni non lavorativi dal computo del periodo di congedo autorizzato, devono essere effettivi (con esclusione della sola assenza per malattia e dei permessi previsti dalla legge n. 104/92 ex art. 33), inoltre è fatto obbligo al richiedente comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che abbiano influenza sulla fruizione del presente congedo, compreso il ricovero a tempo pieno del disabile.

Art.3 - La predetta dipendente, per il periodo di congedo richiesto e autorizzato, ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle sole voci fisse e continuative del trattamento fondamentale. Il medesimo periodo ha copertura ai fini pensionistici, ma non è valutabile ai fini della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto e non dà diritto alla maturazione delle ferie e delle festività soppresse.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessata, all'Ufficio ove la stessa presta servizio, ai competenti Servizi del Dipartimento della Funzione Pubblica ed inviato alla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica, per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della Legge Reg. del 15 Aprile 2021 n.9.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014, art. 68 e s.m.i.

Palermo,

28 OTT. 2021

Il Collaboratore

Firmato Diana D'Angelo



Il Dirigente del Servizio
Firmato G.G. Palagonia

VISTO SI PUBBLICHI
"originali agli atti d'ufficio"